



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 E RELATIVI ALLEGATI

L'anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di luglio alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	
2	Domenico ALLOISIO	X	
3	Paolo CERIA	X	
4	Beatrice Diletta MERLANO		X
5	Enrico COLONNA	X	
6	Luigi BOTTARO	X	
7	Giulia LAGORIO	X	
8	Renato BELLINGERI	X	
9	Anna Maria BERGO	X	
10	Manuela MASSONE	X	
11	Marco Stefano TRAVERSO	X	
		10	1

Fra gli assenti sono giustificati i Signori consiglieri:

- **Beatrice Diletta MERLANO** perché fuori sede per ferie

Assiste l'adunanza con funzioni consecutive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale, *Dr.ssa Domenica LA PEPA* la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. *Alessandro BUSSETI*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 1 dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 162, primo comma, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che il Comune delibera annualmente il bilancio di previsione finanziario triennale, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni;

### RICHIAMATI:

- l'articolo 151 del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone: "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

- l'articolo 174 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, il quale prescrive che lo schema del bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consigliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 degli Enti Locali, è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio 2018 al 31.03.2018;

### DATO ATTO che:

- con Legge della Regione Piemonte 5 aprile 2017, n. 4. (BU14 06/04/2017), è stato **istituito, a far data dal 1.01.2018, il Comune denominato Cassano Spinola, mediante fusione dei Comuni di Cassano Spinola e di Gavazzana in Provincia di Alessandria, avente sede in Piazza XXVI Aprile, 9;**

ATTESO che ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e dell'art 12 della L.R n. 4/2017:

- alla data di istituzione del Comune di Cassano Spinola, i Comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, sindaci, giunte e consigli comunali, decadono;

- il Comune di Cassano Spinola approva il bilancio di previsione **entro novanta giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'interno ai sensi della normativa statale vigente;**

- ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del d.lgs. 267/2000 per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci approvati dai comuni estinti;

VISTA la Legge di Bilancio del 27 dicembre 2017, n. 205 (ex Legge di stabilità) la quale ha previsto:

- la proroga per il 2018 del blocco degli aumenti delle tariffe ed aliquote dei tributi comunali (art.1, comma 37), con conseguente sospensione, per i rispettivi anni dell'efficacia delle delibere che prevedono aumenti di tributi e addizionali rispetto al livello di aliquote o tariffe applicate per l'anno 2015, fatta eccezione per la tassa rifiuti (TARI);

- la possibilità, per i Comuni che hanno deliberato gli incrementi delle aliquote, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016) con espressa deliberazione del consiglio comunale per il periodo precedente, possono continuare a mantenere la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2017 e 2018”.

- per l'anno 2018, che la sospensione non si applica ai Comuni istituiti a seguito di fusione, ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote della citata legge 205/2017 (comma 37 lett. a);

- la proroga anche per il 2018 della facoltà per i Comuni di determinare in modo più flessibile le tariffe della tassa sui rifiuti TARI. In particolare, la legge di Bilancio 2018 modifica la legge di Stabilità per il 2014, nella parte in cui permette ai Comuni di adottare coefficienti tariffari superiori o inferiori del 50% alle misure stabilite dal D.P.R. n. 158 del 1999 e di non considerare i coefficienti connessi alla numerosità del nucleo familiare. Prorogata, quindi, al 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della direttiva n. 2008/98/CE);

- la possibilità per tutti i Comuni risultanti da fusione di mantenere tributi e tariffe differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti, non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo Comune, senza essere richiesta l'istituzione dei Municipi;

DATO ATTO che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 9 in data 30.06.2018, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, in forma ulteriormente semplificata per i Comuni fino a 2.000 abitanti, sulla base di quanto contenuto nel nuovo **paragrafo 8.4.1** del citato principio contabile applicato alla programmazione di bilancio”, introdotto con **il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze** di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. del 18.05.2018, pubblicato nella G.U. [Serie Generale n.132 del 09-06-2018](#), dal 2018,

- con propria deliberazione n. 11 in data odierna è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), nel testo definitivo;

CONSIDERATO che nel DUP sono ricompresi i seguenti documenti di programmazione pluriennale, che si considerano approvati, senza necessità di ulteriori deliberazioni:

- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi;
- Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa;
- la programmazione triennale del fabbisogno del personale - esuberi ed eccedenze
- il Programmazione investimenti - Piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l'Elenco annuale dei lavori pubblici 2018;
- la Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi;
- il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni;

DATO ATTO che per il triennio 2018 - 2020 non è stato redatto il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni 2018-2020 non essendo previste al momento alienazioni e valorizzazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30.06.2018, di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2018-2020, unitamente alla nota integrativa e a tutti gli allegati al bilancio previsti dalla normativa, predisposti in coerenza con gli indirizzi generali contenuti nel DUP e in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al D. Lgs. n. 118/2011 nonché della normativa vigente per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

VISTO l'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni del Commissario, con i poteri del Consiglio comunale:

- n. 9 del 1.06.2018, con cui è stato approvato il Rendiconto di gestione anno 2017 dell'originario Comune di Cassano Spinola, da cui risulta un avanzo di amministrazione di €. 105.600,00, la cui disponibilità, decurtate le somme accantonate e vincolate è pari ad €. - 25.512,00
- n.13 del 9.06.2018, con cui è stato approvato il Rendiconto di gestione anno 2017 dell'originario Comune di Gavazzana, da cui risulta un avanzo di amministrazione di €. 32.714,01, la cui disponibilità, decurtate le somme accantonate e vincolate è pari ad € + 27.514,01;
- n. 27 del 30.04.2018, di approvazione del l'ulteriore rinvio al 2018 dell'adozione dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011 unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del medesimo D. Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale dell'originario Comune di Cassano Spinola. n. 9 del 13.06.2015, è stato approvato il ripiano del maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, di € 35.073,20, derivante dall'attività di riaccertamento straordinario in n. 30 (trenta) esercizi mediante l'applicazione di quote costanti dell'importo di € 1.169,10 ai relativi bilanci di previsione 2015- 2044; ai sensi del comma 15, dell'articolo 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, e secondo le modalità del decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno, adottato il 2 aprile 2015;

RILEVATO che nel bilancio 2018-2020 risulta applicata una quota di avanzo vincolato pari ad € 1.512,00 consistente in una mera reiscrizione di economie di spesa vincolate risultanti dal rendiconto 2017 approvato con deliberazione del Commissario, con i poteri del Consiglio comunale, dell'originario Comune di Cassano Spinola, n. 9 del 1.06.2018, destinati a:

- Indennità fine mandato del Sindaco;

DATO ATTO che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.";

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Prefettizio, adottata con i poteri del Consiglio comunale, n. 7 del 10.03.2018, con cui le aliquote dei tributi ( IMU-TASI -TARI – Addizionale comunale IRPEF) sono state **mantenute, per l'anno 2018, diversificate per ciascuno dei territori degli originari Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana**, interessati dalla fusione ed estinti con l'istituzione del nuovo Comune di Cassano Spinola a far data dal 1.01.2018 e **invariate** rispetto a quelle vigenti nel precedente anno ai sensi dell'art. 1, comma 37, lett. a) della Legge di bilancio 2018, rettificata ed integrata con propria Deliberazione n. 10, in data odierna, limitatamente all'addizionale IRPEF Comunale dell'originario Comune di Cassano Spinola, che per mero errore di trascrizione, è stata indicata l'aliquota dello 0,4 ( zero virgola quattro) per cento, in luogo di quella vigente dello 0,5 ( zero virgola cinque) per cento;

ATTESO che le tariffe TARI sono state confermate, sulla base della spesa complessiva del servizio, preventivata in € 350.000,00, come risulta dal Piano finanziario approvato con il richiamato provvedimento del Commissario n. 7 del 10.03.2018, oltre al tributo provinciale di € 20.000,00, ascritta negli appositi capitoli del Bilancio, esercizio 2018, interamente coperta dal relativo gettito preventivato in € 370.000,00,

RICHIAMATE le Deliberazioni adottate dalla Giunta comunale:

- n. 2 del 27.06.2018: con cui è stata stabilita in € 1.301,47 mensili l'indennità di carica del Sindaco, ai sensi del D.M. 119/2000 e dato atto della rinuncia degli assessori comunali all'indennità di funzione spettante, con accantonamento della relativa economia, presunta, di € 1.366,54, da destinare a finalità socio-assistenziali e a sostegno delle attività delle PRO LOCO presenti sul territorio comunale;
- n.4 del 27.06.2018: con cui è sono stati determinati i diritti di segreteria e le tariffe dei servizi pubblici offerti dall'ente;
- n. 5 del 27.06.2018: Servizi a domanda individuale - Copertura tariffaria costi anno 2018 la cui percentuale è del 90,59%;
- n. 6: Destinazione proventi sanzioni per violazione C.d.S. - art. 208, comma 4 del D. Lgs. 285/92;

DATO ATTO che;

- non sussistono nuove aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;
- ai sensi dell'art. 3 comma 56 della L. n. 244/2007, così come modificato dall'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, il limite massimo della spesa annua 2018 per incarichi di collaborazione è fissato in € 5.000,00 nel rispetto del vigente Regolamento comunale;
- con propria Deliberazione n. 9, in data odierna, i Consiglieri Comunali hanno rinunciato al gettone di presenza e che la relativa economia di spesa sarà destinata a scopi socio assistenziali;

RITENUTO sussistere le condizioni per l'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020, che allegato alla presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 193 del Tuel il quale sancisce che gli Enti Locali debbano garantire sia in sede previsionale che negli atti di variazioni di bilancio, nonché durante tutta la gestione, il mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa, attribuendo all'organo consiliare il compito di adottare almeno una volta all'anno entro il termine del 31 luglio, un'apposita Deliberazione con la quale dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e in caso di accertamento negativo, adottare tutti i necessari conseguenti provvedimenti per il suo ripristino.

È necessario, quindi, che l'ente Locale, alla luce delle previsioni del bilancio, verifichi l'andamento della gestione già effettuata entro detta data, raffrontando le previsioni con gli accertamenti e gli

impegni già assunti a Bilancio, e gli accertamenti e impegni che la gestione, già attuata, consente di prevedere in riferimento alla restante parte dell'esercizio finanziario;

DATO ATTO che il DI n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 all'articolo 3 comma 1 lettera d), ha disposto l'introduzione dell'articolo 147-quinquies al Dlgs n. 267/2000 il quale attribuisce al Responsabile del Servizio finanziario la direzione e il coordinamento delle attività di controllo degli equilibri finanziari, attraverso la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo altresì che tale controllo sia esteso anche alla valutazione degli effetti che si determinano nel bilancio finanziario dell'ente locale, in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni. Entro il 31 luglio occorre procedere ad attuare un'attenta verifica sull'andamento delle entrate e delle spese previste nel bilancio di previsione, al fine di valutare e verificare l'andamento delle seguenti:

- entrate e spese riguardanti la parte corrente del bilancio di previsione;
- entrate e spese riguardanti la parte capitale del bilancio di previsione;
- tutta la gestione dei residui.

Le entrate e le spese devono risultare in linea con gli stanziamenti indicati nel bilancio di previsione e va controllato che la gestione non presenti, né preveda, situazioni di squilibrio.

I fattori che devono essere analizzati per la verifica degli equilibri di bilancio sono i seguenti:

- Rispetto del principio del pareggio finanziario;
- Equilibri interni (parte corrente, conto capitale, servizi conto terzi);
- Congruità del Fondo crediti dubbia esigibilità iscritto a bilancio;
- Equilibri di cassa;
- Equilibri della gestione dei residui;
- Congruità del Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato a rendiconto;
- Rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- Andamento della gestione degli organismi gestionali esterni.

ATTESO che:

- la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141
- il Ministero dell'Interno, nel 2014, con un'apposita direttiva è intervenuto a specificare che era superflua la verifica del permanere degli equilibri, già insita nel documento di bilancio per i Comuni che si accingevano ad approvare il bilancio nel mese di luglio, ritenendo sufficiente dare atto del mantenimento degli equilibri di competenza (accertamenti e impegni), di cassa (incassi e pagamenti) e della gestione residui direttamente nell'atto di approvazione del bilancio previsionale stesso,

ACQUISITI sulla presente proposta di Deliberazione proposta gli allegati pareri favorevoli, resi: ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

- dall'Organo di Revisione sulla proposta di Bilancio di previsione 2018-2020 e su salvaguardia degli equilibri;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Consiglieri di minoranza: Anna Maria Bergo, Manuela Massone e Marco Stefano Traverso), espressi in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti e n. 7 votanti;

VISTI:

- Il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- Il Regolamento di contabilità

- La legge di Bilancio del 27 dicembre 2017, n. 205;

## DELIBERA

1. Di approvare di bilancio di previsione 2018-2020, unitamente a tutti gli allegati previsti dall'articolo 11, comma 3 del Decreto legislativo n. 118/2011, depositati agli atti, del servizio finanziario, dando atto che esso presenta le seguenti risultanze finali:

ENTRATA	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
	Competenza	Cassa		
Avanzo di amministrazione	0	0	0	0
Fondo Pluriennale Vincolato	14.245,24	0	0	0
Titolo 1	1.257.150,00	1.724.888,79	1.229.000,00	1.215.000,00
Titolo 2	362.150,00	382.685,81	272.850,00	272.850,00
Titolo 3	541.604,76	992.640,54	478.150,00	477.150,00
Titolo 4	1.651.650,00	1.701.288,64	1.480.000,00	975.000,00
Titolo 5	0	0	0	0
Titolo 6	0	0	0	0
Titolo 7	1.523.200,00	1.523.200,00	1.300.000,00	1.200.000,00
Titolo 9	400.000,00	411.094,93	400.000,00	400.000,00
<b>Totale</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>6.735.798,71</b>	<b>5.160.000,00</b>	<b>4.540.000,00</b>

SPESA	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
	Competenza	Cassa		
Titolo 1	1.935.474,93	2.474.122,83	1.719.000,00	1.715.000,00
Titolo 2	1.779.325,07	1.906.299,41	1.625.000,00	1.105.000,00
Titolo 3	0	0	0	0
Titolo 4	112.000,00	112.000,00	116.000,00	120.000,00
Titolo 5	1.523.200,00	1.684.177,85	1.300.000,00	1.200.000,00
Titolo 7	400.000,00	422.704,40	400.000,00	400.000,00
<b>Totale</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>6.599.304,49</b>	<b>5.160.000,00</b>	<b>4.540.000,00</b>

2 DI DARE ATTO che:

- il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000) e pertanto risultano **rispettati gli equilibri generali**;

– non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;

– la gestione degli incassi e dei pagamenti sarà tenuta sotto costante controllo e finalizzata a garantire:

- un'adeguata liquidità, volta a evitare o ridurre l'utilizzo delle anticipazioni di cassa;
- il rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno;
- il rispetto della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa vigente;

3. DI APPROVARE l'allegata nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. DI DICHIARARE ad unanimità di voti, resi con successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs 18.08.2000, n.267.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*f.to Alessandro Busseti*

II SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Domenica La Pepa*

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la sujestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del TUEL 267/200.

Cassano Spinola, lì 31 LUGLIO 2018

II SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Domenica La Pepa*

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì \_\_\_\_\_

II SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Domenica La Pepa*

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **3 AGOSTO 2018** all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, **3 AGOSTO 2018**

II SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Domenica La Pepa*

---

Copia Conforme all'originale, in carta libera uso amministrativo.

Addì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

---